

**APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI UNITARI DI CAPACITA' PER IL  
TRASPORTO SULLE RETI REGIONALI, NEL CASO DI PRELIEVI  
CONCENTRATI IN PERIODI FUORI PUNTA**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo  
articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e all'articolo 2,  
comma 12, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n.481

**24 giugno 2004**

## Indice

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1 Finalità.....	4
1.2 Contesto normativo .....	4
1.3 Le criticità dell'attuale disciplina del servizio di trasporto del gas nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta .....	5
<b>2. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>APPENDICE A - SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'INTEGRAZIONE E LA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA MEDESIMA AUTORITÀ 30 MAGGIO 2001, N. 120/01.....</b>	<b>8</b>

### *Premessa*

*Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e orientamenti per l'adozione di un provvedimento di integrazione e modifica della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, in materia di applicazione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulle reti regionali nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.*

*Nel documento sono in particolare posti in evidenza alcuni argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 5 luglio 2004.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

*Area gas*

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
piazza Cavour 5 – 20121 Milano*

*tel. 02-65.565.284*

*fax. 02-65.565.266*

*e-mail: [info@autorita.energia.it](mailto:info@autorita.energia.it)*

*<http://www.autorita.energia.it>*

## **1. INTRODUZIONE**

### **1.1 Finalità**

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende consultare i soggetti interessati allo scopo di integrare e modificare il sistema tariffario previsto dalla deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01), relativamente all'applicazione dei corrispettivi unitari di capacità per il trasporto sulle reti regionali, nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta, in considerazione del fatto che la punta dei consumi nel sistema italiano è oggi strettamente legata ai fabbisogni stagionali degli usi di riscaldamento.

Dall'applicazione del provvedimento saranno esclusi i punti di riconsegna ai quali sarà applicata la disciplina del servizio di trasporto di gas naturale nel caso di avviamenti, in via di definizione da parte dell'Autorità in esito al processo di consultazione avviato in data 10 marzo 2004.

### **1.2 Contesto normativo**

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorità determina tra l'altro le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale.

Secondo le previsioni dell'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo, le tariffe di trasporto devono considerare, in primo luogo, la capacità impegnata e la distanza di trasporto ed in secondo luogo la quantità trasportata indipendentemente dalla distanza. Per quanto riguarda la rete nazionale di gasdotti, le tariffe di trasporto devono essere determinate in relazione ai punti di entrata e uscita da tale rete, tenendo conto della distanza in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali. Il medesimo comma, inoltre, prevede che le tariffe di trasporto sono determinate tenendo conto della necessità di non penalizzare le aree con scarsità infrastrutturale.

Inoltre, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 23 del decreto legislativo n.164/00 e dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'ordinamento tariffario per il trasporto deve tra l'altro:

- consentire l'uso del sistema per mezzo di regole certe e non discriminatorie, nel rispetto degli indirizzi di politica generale previsti dal Governo;
- promuovere l'uso efficiente e razionale delle infrastrutture di trasporto;
- assicurare una congrua remunerazione sul capitale investito nell'esercizio dell'attività di impresa;
- essere coerente con le prospettive di sviluppo del settore del gas naturale, promuovendo lo sviluppo delle infrastrutture secondo criteri di efficienza tecnica;
- promuovere un efficiente impiego delle risorse finanziarie da destinare ad investimenti infrastrutturali.

La deliberazione n. 120/01 ha definito l'ordinamento tariffario relativo alle attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione del gas naturale liquefatto, prevedendo una struttura tariffaria articolata in corrispettivi relativi all'impegno di capacità sulla rete di trasporto nazionale ( $CP_e$   $CP_u$ ) e regionale ( $CR_r$ ), un corrispettivo fisso relativo ai punti di riconsegna<sup>1</sup> sulla rete di trasporto e una componente variabile commisurata all'effettivo trasporto di gas. L'impresa di trasporto applica i singoli corrispettivi di capacità sulla base delle capacità conferite all'utente in ciascun punto di entrata e di uscita della rete nazionale di gasdotti e in ciascun punto di riconsegna della rete regionale.

Con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137 (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorità ha definito le regole di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e le norme per la definizione dei codici di rete.

L'articolo 9, comma 1, della deliberazione n. 137/02 prevede che l'impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo entro l'1 settembre di ogni anno, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno, con le seguenti modalità:

- a. ai soggetti richiedenti, che siano titolari di contratti di importazione pluriennali, per periodi non superiori a cinque anni termici nei punti di entrata interconnessi con l'estero;
- b. in tutti gli altri casi, per periodi di un anno termico.

Ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, l'impresa di trasporto prevede anche tipologie di trasporto interrompibile differenziate in funzione del periodo di preavviso, dell'entità della capacità interrotta, della durata dell'interruzione, della frequenza dell'interruzione nel corso dell'anno o della stagione e della priorità di interruzione.

### **1.3 Le criticità dell'attuale disciplina del servizio di trasporto del gas nel caso di prelievi concentrati in periodi fuori punta**

L'attività di trasporto del gas è caratterizzata da una domanda soggetta a fluttuazione stagionale. L'impresa di trasporto deve pertanto predisporre una adeguata capacità delle infrastrutture in grado di soddisfare la punta di consumo. Ne consegue che tale capacità, predisposta sulla base della domanda del periodo di punta, rimane in parte inutilizzata in altri periodi dell'anno.

La previsioni di incentivi tariffari, vale a dire di una diversa contribuzione ai costi delle infrastrutture in base alla responsabilità specifica di coloro che li determinano in termini di profilo temporale di prelievo, potrebbe stimolarne l'utilizzo nei periodi fuori punta. Ciò porterebbe ad un uso più efficiente del sistema energetico nazionale con indubbi vantaggi per il sistema.

---

<sup>1</sup>Il punto di riconsegna è il punto fisico della rete nel quale avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas e la sua misurazione, o l'aggregato locale di punti fisici fra loro connessi a monte (nel caso di punti di consegna), o a valle (nel caso di punti di riconsegna), quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi.

L'attuale ordinamento non prevede un trattamento particolare per gli utenti che concentrano i loro utilizzi del sistema di trasporto del gas naturale in periodi fuori punta, in infrastrutture dimensionate per coprire una punta di consumo annuale alla quale non contribuiscono.

Il sistema tariffario della rete nazionale di trasporto, disegnato sulla base del modello *entry-exit*, già consente che l'utente possa ottimizzare la richiesta di conferimento di capacità, tenendo conto dei diversi profili di prelievo dei propri clienti finali e dunque del fattore di contemporaneità di tali flussi. Inoltre, l'esistenza di un mercato secondario delle capacità di trasporto della rete nazionale permette l'acquisizione di capacità inutilizzata, con beneficio degli utenti che intendano avviare la fornitura ad un cliente localizzato in corrispondenza di un'area di uscita non precedentemente rifornita.

Per quanto riguarda invece i punti di riconsegna, nei quali l'impresa di trasporto applica i corrispettivi di capacità per le reti regionali sulla base delle capacità conferite nei singoli punti, non vi è attualmente la possibilità per l'utente di beneficiare del fattore di contemporaneità dei prelievi.

Il corrispettivo per il trasporto sulla rete regionale è un corrispettivo unico per ciascuna impresa di trasporto, con sconto proporzionale alla distanza dalla rete nazionale, fino al limite di 15 km, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 che richiede di evitare le penalizzazioni di aree con scarsità infrastrutturale: proprio per la sua configurazione esso presuppone un certo grado di mutualità tra gli utenti.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di riconoscere, oltre che una più corretta responsabilità di costo, un incentivo tariffario finalizzato al perseguimento di un migliore utilizzo delle infrastrutture. Ciò anche alla luce delle diverse segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di operatori che hanno evidenziato la mancanza di un trattamento particolare per gli impianti che utilizzano le infrastrutture di trasporto per periodi limitati nell'anno, con eventuali prelievi concentrati in periodi fuori punta.

## **2. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ**

L'Autorità ritiene opportuno che il sistema tariffario tenga conto delle diverse responsabilità di costo anche in funzione dei diversi profili di prelievo degli utenti, e che in prospettiva, anche le modalità di conferimento della capacità rispecchino i casi di punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta.

Tuttavia, al fine di dare certezze agli operatori nell'approssimarsi delle scadenze per i conferimenti e dell'avvio del nuovo anno termico, e tenuto conto che l'attuale periodo di regolazione avrà termine il 30 settembre 2005, l'Autorità ritiene che una revisione complessiva del sistema in termini di articolazione del corrispettivo di capacità per il trasporto su rete regionale e delle modalità di conferimento della capacità possa meglio essere definita e discussa con i soggetti interessati in occasione del processo di consultazione relativo al nuovo periodo regolatorio.

In via transitoria, ma al fine di consentire sin d'ora una più corretta ripartizione dei costi e un più efficiente utilizzo delle infrastrutture, l'Autorità intende prevedere, sin dall'anno termico in corso, per gli utenti che riforniscano punti di riconsegna caratterizzati da prelievi concentrati in periodi fuori punta, la possibilità di richiedere

l'applicazione di una riduzione dell'onere relativo al conferimento di capacità di trasporto sulle reti regionali.

Per il periodo fuori punta, si intende utilizzare il riferimento al periodo 1 aprile – 30 settembre, in considerazione del fatto che la punta dei consumi del sistema italiano è oggi strettamente legata ai fabbisogni stagionali degli usi di riscaldamento.

Il riconoscimento della riduzione è soggetto al rispetto della condizione che la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna sia inferiore alla capacità complessivamente conferita sulla rete di gasdotti che collega il punto di riconsegna alla rete nazionale di gasdotti, al netto della capacità massima utilizzata dall'utente nel periodo invernale, vale a dire che l'utente non abbia responsabilità di costo nel dimensionamento della punta massima dei gasdotti della rete regionale.

Nel caso di riscontro positivo delle condizioni prestabilite, l'impresa di trasporto riconosce all'utente, al termine dell'anno termico, una riduzione dell'onere relativo al conferimento di capacità, nel punto di riconsegna, definita come segue:

- qualora la capacità giornaliera conferita all'utente sia inferiore a 400.000 Smc/g, la riduzione è pari al corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali applicato alla differenza tra la capacità conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo, moltiplicato per 0,5;
- qualora la capacità giornaliera conferita all'utente sia superiore o pari a 400.000 Smc/g, la riduzione è pari al corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali applicato alla differenza tra la capacità conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo, moltiplicato per un coefficiente compreso tra 0 e 0,7, in funzione del beneficio riconosciuto. Al fine di usufruire della sopra citata riduzione, l'utente dovrà rivolgere istanza all'Autorità che, con il supporto dell'impresa di trasporto, verificherà che il prelievo fuori punta nello specifico punto di riconsegna apporti un effettivo beneficio alla rete regionale.

Tale beneficio sarà valutato sulla base del rapporto tra i giorni di effettivo utilizzo della capacità giornaliera nel periodo 1 aprile – 30 settembre e il numero dei giorni del medesimo periodo, nonché del rapporto tra la lunghezza della rete di gasdotti non dedicata allo specifico punto di riconsegna e la lunghezza della rete di gasdotti che collega il punto di riconsegna alla rete nazionale (espresse in km di rete ponderati per il diametro dei gasdotti), tenuto conto dei flussi prevalenti. La richiesta da parte dell'utente dovrà pervenire all'Autorità nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno.

Al fine di garantire la neutralità per l'impresa di trasporto, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione n. 120/01, l'Autorità intende modificare l'articolo 11, comma 2, della medesima deliberazione, al fine di definire i ricavi conseguiti relativi alla capacità effettivamente conferita dell'impresa, al netto delle eventuali riduzioni riconosciute in esito al provvedimento che l'Autorità intende emanare.

**APPENDICE A - SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'INTEGRAZIONE E LA MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA MEDESIMA AUTORITÀ 30 MAGGIO 2001, N. 120/01**

- Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01:

a) All'articolo 7, comma 5 è inserito il comma seguente:

“7.5.bis Nel caso in cui la capacità conferita all'utente nel punto di riconsegna sia inferiore alla capacità complessivamente conferita sulla rete di gasdotti che collega il punto di riconsegna alla rete nazionale di gasdotti, al netto della capacità massima utilizzata dall'utente nel periodo 1 settembre - 31 marzo, l'impresa di trasporto, previa opportuna verifica, riconosce all'utente, al termine dell'anno termico, una riduzione dell'onere relativo al conferimento di capacità nel punto di riconsegna definita come segue:

- qualora la capacità giornaliera conferita all'utente sia inferiore a 400.000 Smc/g, la riduzione è pari al corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali applicato alla differenza tra la capacità conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo, moltiplicato per 0,5;
- qualora la capacità giornaliera conferita all'utente sia superiore o pari a 400.000 Smc/g, la riduzione è pari al corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali applicato alla differenza tra la capacità conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo, moltiplicato per un coefficiente compreso tra 0 e 0,7, in funzione del beneficio riconosciuto. Al fine di usufruire della sopra citata riduzione, l'utente dovrà rivolgere istanza all'Autorità che, con il supporto dell'impresa di trasporto, verificherà che il prelievo fuori punta nello specifico punto di riconsegna apporti un effettivo beneficio alla rete regionale.

Tale beneficio sarà valutato sulla base del rapporto tra i giorni di effettivo utilizzo della capacità giornaliera nel periodo 1 aprile – 30 settembre e il numero dei giorni del medesimo periodo, nonché del rapporto tra la lunghezza della rete di gasdotti non dedicata allo specifico punto di riconsegna e la lunghezza della rete di gasdotti che collega il punto di riconsegna alla rete nazionale (espresse in km di rete ponderati per il diametro dei gasdotti), tenuto conto dei flussi prevalenti. La richiesta da parte dell'utente dovrà pervenire all'Autorità nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 ottobre di ogni anno.

b) L'articolo 11, comma 2, è sostituito dal seguente:

Negli anni termici del periodo di regolazione successivi al primo, ai fini della formulazione delle proposte tariffarie, secondo i criteri degli articoli 6, 7 e 10:

a) il fattore correttivo  $FC^N$  è così determinato:

$$FC_t^N = (REF_{t-1}^N - RT_{t-1}^N - RT_{t-1}^{NP} - RA_{t-1} + FC_{t-1}^N) (1 + r_{t-1});$$

b) i fattori correttivi  $FC^R$  sono così determinati:

$$FC_t^R = (REF_{t-1}^R - RT_{t-1}^R - RT_{t-1}^{RP} + FC_{t-1}^R) (1 + r_{t-1});$$

c) i fattori correttivi  $FC^L$  sono così determinati:

$$FC_t^L = (REF_{t-1}^L - RL_{t-1} - RL_{t-1}^P + FC_{t-1}^L) (1 + r_{t-1});$$

dove:

- $FC_t^N, FC_t^R, FC_t^L$  sono i fattori correttivi per l'anno termico corrente;
- $r_{t-1}$  è il tasso di rendimento medio annuo dei buoni del tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento;
- $REF_{t-1}^N, REF_{t-1}^R$  e  $REF_{t-1}^L$  sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti, alle reti regionali di gasdotti e ai terminali di Gnl, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 alle capacità effettivamente conferite ai sensi del successivo articolo 14 per il precedente anno termico, al netto delle eventuali riduzioni riconosciute ai sensi dell'articolo 7, comma 5bis;
- $FC_{t-1}^N, FC_{t-1}^R, FC_{t-1}^L$  sono i fattori correttivi determinati per il precedente anno termico"

*Punto di discussione 1.: ritenete che l'ipotizzata disciplina risponda all'obiettivo di dare in via transitoria una più corretta ripartizione dei costi? Ritenete che vi siano altre soluzioni alternative applicabili?*

*Punto di discussione 2.: ritenete condivisibile l'identificazione del periodo fuori punta nell'intervallo temporale 1 aprile – 30 settembre? Ritenete opportuno introdurre altri criteri per l'identificazione dei casi ai quali riconoscere la riduzione dell'ammontare dovuto dall'utente?*

*Punto di discussione 3.: ritenete condivisibile l'identificazione di un coefficiente di riduzione di 0,5 o, nel caso di capacità superiori a 400.000 Smc/g di un range compreso tra 0 e 0,7, del corrispettivo unitario di capacità per l'utilizzo delle rete regionale applicato alla differenza tra la capacità conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo? Ritenete condivisibile la soglia di 400.000 Smc/g per il riconoscimento automatico della riduzione da parte dell'impresa di trasporto?*

*Punto di discussione 4.: ritenete opportuno che sia definita una condizione aggiuntiva per il riconoscimento della riduzione, vale a dire che la differenza tra la capacità giornaliera conferita e la massima capacità utilizzata nel periodo 1 ottobre – 31 marzo debba assumere un valore minimo? In caso di risposta affermativa, quale valore ritenete opportuno?*

Punto di discussione 5.: ritenete condivisibili i criteri da adottare per la valutazione del beneficio apportato alla rete regionale nel caso di utenti con capacità giornaliera conferita superiore o pari a 400.000 Smc/g? Ritenete che vi siano altri criteri applicabili a tale scopo?